I.R.T.E.L. s.r.l.
Gestione Servizi Comunali

COMUNE DI CASTELLETTO STURA (CN)

VADEMECUM CONTENENTE LE PRINCIPALI INFORMAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
capo I del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i.

Ambito di applicazione dell'imposta e soggetto passivo

E' soggetta al pagamento dell'imposta qualunque forma pubblicitaria, visiva o acustica, posta in essere al fine di promuovere l'immagine di un prodotto e/o di una azienda ed inerente ad attività economica e produttiva
E' soggetto passivo d'imposta colui che dispone, a qualunque titolo, del mezzo attraverso il quale viene diffuso un mezzo pubblicitario.
E', comunque, solidalmente coobbligato al pagamento dell'imposta chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Modalità di applicazione dell'imposta e distinzione tra pubblicità permanente e temporanea

Per la pubblicità visiva, la superficie tassabile si determina in base alla minima figura piana geometrica (ad es.: un rettangolo) in cui è circoscritto l'intero mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superficie inferiori ad un metro quadrato, ai fini tariffari, si arrotondano ad un metro quadrato.
Le frazioni di metro quadrato oltre il primo si arrotondano per eccesso a mezzo metro quadrato.
Non si applica l'imposta a mezzi di superficie inferiore a 300 cmq.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità, con arrotondamento ad ogni singola faccia.
Per i mezzi pubblicitari bifacciali, l'imposta si applica per un "minimo" di mq. 2.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
I festoni, le bandierine e simili ed i mezzi di identico contenuto (o riferiti al medesimo soggetto passivo) collocati "in connessione fra di loro" si considerano "un unico mezzo pubblicitario" ai fini del calcolo della superficie imponibile.

I mezzi pubblicitari (esclusi i veicoli ad uso aziendale) e la loro relativa tariffa, si dividono in "permanenti" e "temporanei"; sono considerati **permanenti (ai quali va applicata la tariffa annuale) quelli di durata superiore a tre mesi**; sono considerati "**temporanei" (ai quali va applicata la tariffa temporanea, pari ad un decimo di quella annuale per ogni mese di esposizione) quelli di durata sino a tre mesi.**

Tipologie di pubblicità

Pubblicità Ordinaria
E' quella effettuata mediante insegne opache o luminose, cartelli, locandine, targhe, stendardi, cavalletti, bacheche, lavagne, sagome o figure sagomate, tele, bandiere, ombrelloni, lampioncini pubblicizzati, cassonetti, frecce, gonfiabili, espositori, ecc…

Pubblicità effettuata con veicoli in genere
E' quella effettuata all'esterno di veicoli non adibiti a trasporto di merci "per conto dell'azienda". L'imposta si applica in base alla superficie occupata con i criteri di arrotondamento già in precedenza esposti.

Pubblicità effettuata con veicoli da trasporto aziendale
E' quella effettuata all'esterno di veicoli adibiti a trasporto da parte dell'azienda per conto proprio o per conto di terzi.

Se sul veicolo vi sono unicamente messaggi per conto proprio, l'imposta è unica per anno o frazione di anno ed è riferita alla portata dei veicoli (motocarri, veicoli sino a 30 quintali di portata e veicoli oltre i 30 q.li di portata).
Vige, nella fattispecie, una specifica **esenzione**:

- Sono esenti, indipendentemente dalle dimensioni delle scritte, i veicoli che recano unicamente la ragione sociale della ditta (così come risultante alla CCIAA), il marchio proprio della ditta stessa (non i marchi di terzi) e l'indirizzo (nel concetto di indirizzo sono compresi anche tel. – fax – e-mail); ogni altra ulteriore scritta o dicitura rende soggetto a tassazione il veicolo.

Se sul veicolo vi sono messaggi per conto di terzi, l'imposta viene calcolata con le stesse modalità indicate al paragrafo "modalità di applicazione dell'imposta" in precedenza indicato, e cioè calcolando la superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario (scritta, marchio, raffigurazioni varie ecc.)

Per quanto riguarda i rimorchi e semirimorchi, questi sono considerati, ai fini del Codice della strada, come veicoli aventi propria autonomia, in quanto dotati di proprio numero di targa; pertanto, per tali veicoli valgono le stesse regole sopra specificate per le motrici.

Sia nel caso di pubblicità propria che di terzi, ai sensi dell'art. 13 ultimo comma del D.Lgs 507/93, "**E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati**". E' pertanto consigliabile avere sempre a bordo la ricevuta di versamento in quanto la stessa può essere richiesta durante i normali controlli delle forze dell'ordine preposte (Polizia Stradale, GdF ecc.)

<u>Pubblicità effettuata tramite pannelli con display luminosi aventi messaggi a carattere variabile o mediante proiezioni</u>
Anche per questa fattispecie è prevista l'effettuazione a carattere temporaneo fino a tre mesi di durata con l'applicazione, per ciascun mese, di 1/10 della tariffa annua.
Se effettuata per conto proprio, la tariffa è ridotta alla metà.
Anche la proiezione di diapositive in luoghi pubblici o la pubblicità cinematografica su schermi è soggetta al pagamento dell'imposta con tariffa giornaliera indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi.
Se la diffusione di messaggi si protrae oltre 30 giorni, la tariffa è ridotta alla metà.

<u>Striscioni e simili</u>
Trattasi di pubblicità effettuata con striscioni in tela e simili disposti "**trasversalmente**" alle pubbliche vie e piazze (compatibilmente con le norme del codice della strada).
La relativa tariffa si applica a metro quadrato per quindicina o frazione.

Se invece tali teloni o striscioni non attraversano strade o piazze, si applicano le medesime disposizioni già indicate per la pubblicità ordinaria.

<u>Aeromobili e palloni frenati</u>
E' quella diffusa da aerei attraverso iscrizioni, traino di striscioni, disegni con fumogeni o lancio di manifestini.
La relativa tariffa è giornaliera.
Per quanto riguarda i palloni frenati della medesima specie, la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.

Elenco (non esaustivo) delle fattispecie soggette ad imposta

A = ADESIVO
A-12 = AUTOMEZZO DI PORTATA SUPERIORE A 30 QUINTALI
A-10 = AUTOMEZZO DI PORTATA INFERIORE A 30 QUINTALI
AP = TARGA O ADESIVO SU BUS AVENTI CAPOLINEA NEL COMUNE
B = BANDIERA
BA = BACHECA
BM = BAROMETRO PUBBLICIZZATO
C = CARTELLO
CAV = CAVALLETTO
CC = COLONNINA
CL = COLONNINA LUMINOSA
CM = CALENDARIO
OR = OROLOGIO
PC = PORTACENERE
PF = FIORIERA O VASO PORTAFIORI
PG = PORTA GOMME
PL = PROIEZIONE LUMINOSE SU VIDEO O SCHERMO
PN = PANCHINA
PO = CARRELLO PORTA OLIO
PS = PUBBLICITA' SONORA
PTS = POSTER
QP = QUADRO PLANIMETRICO MULTISERVICE
R = RIMORCHIO
S = SCRITTA
SA = SALVAPEDONI
SAG = SAGOMA O SAGOMATO
CP = CESTINO O CASSONETTO PORTA RIFIUTI
DS = DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI PRODOTTI PUBBLICIZZATO
E = ESPOSITORE DI PRODOTTI CON TARGA
F = FRECCIA
FS = FESTONE DI BANDIERINE
G = GLOBO
L = INSEGNA LUMINOSA
LG = LOGOTIPO STEMMA O FREGIO
LA = LAMPIONCINO O LANTERNA LUMINOSA A PIU FACCIATE
LT = INSEGNA LUMINOSA A LETTERE PASSANTI
M = MOTOCARRO
MA = MANIFESTO LOCANDINA
O = OMBRELLONE
SEP = SEGNAPUNTI
SP = POVRAPOMPA
STR = STRISCIONE O TELONE
T = TARGA O TABELLA
TA = TARGHE O SCRITTE SU VEICOLI
TD = TENDA
TE = TELA O TELONE
TM = TERMOMETRO
TR = TRANSENNA
TP = TRESPOLO
VF = VETROFANIA
VP = VETRINA PUBBLICIZZATA
VN = VEICOLO NON MECCANICO

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi a] pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
i-bis) (esenzione delle insegne di esercizio sino a 5 mq. – comma introdotto a partire dal 1.1.2002) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Precisazioni sulla esenzione per le insegne di esercizio sino a 5 mq.

A seguito della entrata in vigore della suddetta esenzione per le insegne di esercizio di cui al comma i-bis), il Ministero delle Finanze ha emanato una serie di risoluzioni che hanno chiarito diversi aspetti applicativi, tra i quali:

- Preliminarmente, la **caratteristica fondamentale** di una insegna di esercizio per poter essere considerata tale è **l'ubicazione presso l'esercizio medesimo**; pertanto tutto ciò che non è ubicato presso la sede aziendale (come ad esempio i cartelli ubicati su un marciapiede o comunque su suolo pubblico o comunque staccati dalla sede) non può essere considerato insegna di esercizio
- Nel caso una azienda abbia più sedi sul territorio comunale, **l'esenzione vale per ogni sede** (quindi ogni sede potrà fruire di 5 mq. esenti, indipendentemente dal numero delle sedi); ovviamente le sedi devono essere ufficiali, e cioè risultare esistenti ed attive presso la CCIAA.
- L'esenzione **non viene applicata come se fosse una franchigia**: pertanto un n. di mq. complessivi superiore a 5 mq. sconta l'intera superficie (ESEMPIO: nel caso di 7 mq. l'imposta sarà dovuta per tutti e sette i metri, e non solo per i due oltre i 5)

Ill Ministero distingue poi tre tipi di mezzi pubblicitari:

1- insegne di esercizio vere e proprie, cioè riportanti solo ed esclusivamente la ragione sociale della ditta e/o il proprio marchio e/o i servizi offerti e/o il tipo di prodotti venduti (esenti fino a 5 mq.) – esempio: "Bar Tabaccheria Rossi" oppure "Aperitivi" oppure "Si eseguono ricariche telefoniche"
2- insegne con marchi di terzi (esempio: "Caffè Lavazza" – queste insegne sono sempre e comunque tassabili, con l'unica eccezione, peraltro rara, di esercizi che hanno solo **una unica** insegna - in questi casi si considera comunque esente-se inferiore ai 5 mq., a prescindere da cosa vi sia riportato sopra, in quanto precedente giurisprudenza di Cassazione aveva precisato che se vi è un unico mezzo questo comunque assolve alla funzione di insegna identificativa della sede)
3 - insegne miste (esempio: "Bar Rossi + Caffè Lavazza" sullo stesso cassonetto), **che il Ministero parifica alle insegne di esercizio e che pertanto, ai fini del cumulo dei 5 mq. esenti, hanno lo stesso trattamento delle insegne di esercizio vere e proprie di cui al punto 1.**

Maggiorazioni tariffarie

Per le insegne, i cartelli e simili, e comunque **tutti i mezzi che hanno una tassazione a mq**. le tariffe di base subiscono le seguenti maggiorazioni:

- 100% se trattasi di pubblicità illuminata o luminosa
- 50% se i singoli mezzi hanno superficie compresa fra mq. 5,50 e mq. 8,50 *
- 100% se i singoli mezzi hanno superficie superiore a mq. 8,50*

*= per il conteggio di tali superfici si fa sempre riferimento alle singole facciate; pertanto, ad esempio, un cartello bifacciale di mq. 8 (4 per facciata) non sarà soggetto alla maggiorazione "grande formato"

La maggiorazioni di tariffa sono cumulabili fra di loro ma si applicano sempre alla tariffa base.

Dichiarazione

E' obbligo di legge specifico del contribuente dichiarare, prima dell'inizio dell'esposizione, le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
Il relativo modello è allegato al presente promemoria e può essere richiesto, via e-mail o per posta, direttamente agli uffici Irtel sotto indicati.

La dichiarazione deve essere tempestivamente presentata **anche nei casi di variazione dei mezzi** che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente riliquidazione del tributo e conguaglio fra l'importo dovuto e quello già in precedenza versato.
Per i mezzi pubblicitari permanenti non è necessario ripetere ogni anno la dichiarazione dei mezzi pubblicitari posseduti: è sufficiente, per confermare la situazione, provvedere al **pagamento dell'imposta in via anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno**. Nel caso i mezzi siano stati rimossi, tutti o in parte, è necessario produrre, **entro lo stesso termine, apposita comunicazione scritta di disdetta** al fine di ottenere la cancellazione dal ruolo.
A tale riguardo, la Concessionaria del servizio predisporrà ed invierà in tempo utile a tutti i contribuenti apposito avviso di scadenza con l'indicazione di tutti i mezzi già assoggettati a tributo, l'importo da versare ed il bollettino postale precompilato da usare per il pagamento.
La **mancata presentazione della dichiarazione** di inizio della pubblicità produce, in caso di accertamento d'ufficio, i seguenti effetti (oltre alle sanzioni di legge):

- Per insegne, cartellonistica e simili, veicoli di qualunque tipo e proiezioni luminose, ai fini della liquidazione dell'imposta la "decorrenza" è fissata nel 1° gennaio dell'anno in cui sono stati accertati i mezzi
- Per striscioni esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze, per la pubblicità effettuata con aeromobili e palloni frenati, per la distribuzione di volantini e circolazione di persone con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per la pubblicità sonora, la presunzione di effettuazione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva

L'accertamento d'ufficio per esposizioni non dichiarate o per pagamenti non eseguiti deve avvenire entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere resa o il pagamento doveva essere effettuato.
Nell' avviso di accertamento, che può essere notificato anche a mezzo posta con raccomandata A/R, debbono essere inseriti tutti i dati relativi al contribuente, all'oggetto imponibile, all'imposta, sanzioni ed interessi dovuti ed alla riduzione delle sanzioni, nei casi previsti, ove il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica, con sottoscrizione da parte del concessionario o di un suo delegato.
Qualora il contribuente ravvisi errori formali o sostanziali nell'avviso di accertamento notificato, tali da consentire il suo annullamento o comunque una rettifica del medesimo, può inviare direttamente alla sede della concessionaria mediante raccomandata a.r., entro lo stesso termine, una **istanza (motivata) di annullamento o di riforma**, alla quale il concessionario deve rispondere.
L'accertamento può in ogni caso essere impugnato, se esistono validi motivi, entro 60 giorni dalla notifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
La mancata impugnativa dell'avviso di accertamento nei termini suddetti determina la definitività dell'accertamento stesso con la conseguenza che, in assenza di pagamento, verrà attivato il recupero delle somme in sofferenza attraverso cartella esattoriale o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, entro i termini di legge.
La cartella esattoriale o 'ingiunzione, notificata a termine di legge, è impugnabile solo "per vizi propri" entro 60 giorni dalla notifica avanti la Commissione Tributaria Provinciale competente. Non è possibile nella fase coattiva impugnare gli atti per questioni di merito.

SANZIONI ED INTERESSI

Omessa dichiarazione
Per l'omessa dichiarazione si applica una sanzione pari al 100 % del tributo evaso.
Se il versamento avviene entro 60 giorni dall'irrogazione, tale sanzione è ridotta ad 1/3.

Infedele dichiarazione
Per l'infedele dichiarazione si applica una sanzione pari al 50 del tributo evaso.
Se il versamento avviene entro 60 giorni dall'irrogazione, tale sanzione è ridotta ad 1/3

Ritardato pagamento
Il ritardato pagamento del tributo è soggetto a sanzione del 30% non riducibile.

Interessi di mora
Si applicano nella misura del tasso vigente al momento della notifica dell'avviso di accertamento.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che versa l'imposta oltre i termini di legge è soggetto a sanzione del 30% dell'importo versato in ritardo; è tuttavia possibile evitare tale sanzione mediante procedimento del RAVVEDIMENTO

OPEROSO (art. 13 D. Lgs. 472/97) versando entro **14 giorni** dalla scadenza, oltre al tributo, una sanzione del 0.1% giornaliero del valore dell'imposta, **dal 15° al 30° giorno** una sanzione fissa del 1.5 % del valore dell'imposta, **dopo il 30° giorno di ritardo sino al 90°** una sanzione fissa del 1.67% e dopo il **90° giorno,** ma comunque entro un anno dalla data di scadenza, una sanzione fissa pari al 3.75% dell'imposta. Piu gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

ESTRATTO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL D.LGS. 507/'93

art. 5
Presupposto dell'imposta.
Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

art. 6
Soggetto passivo.
Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

art. 7
Modalita' di applicazione dell'imposta.
Testo: in vigore dal 24/12/1993 con effetto dal 01/01/1994

1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicita' di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.

SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE E ORARIO

Per ogni ulteriore informazione, notizia o chiarimento, il personale della Concessionaria è disponibile presso le sedi operative di 15011 **ACQUI TERME – (AL) -** (V. G. BOVE, 17 - TELEFONO 0144 356856 FAX 0144 356857 – e mail: irtelsrl@virgilio.it; irtel@legalmail.it) **per gli avvisi di accertamento e la gestione ordinaria del tributo** (e cioè: avvisi di scadenza inviati ad inizio anno, dichiarazioni, disdette, variazioni, richiesta appuntamenti per verifiche sul posto ecc.), e di 14053 **CANELLI – (AT) -** (TELEFONO 0141 823002 - FAX 0141 824977 - e mail: guarina@irtel.it) **solo per le cartelle esattoriali di riscossione coattiva**.

Orario di ambedue gli uffici: dal lunedì al venerdì – dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30

N. DI C/C POSTALE IRTEL E RELATIVO CODICE IBAN

I versamenti possono essere effettuati sul n. di c/c postale **10619146**; il codice Iban è il seguente:
IT 60 G 07601 10300 0000 10619146

Servizio pubbliche affissioni e riscossione imposta di pubblicità temporanea

Il servizio di recapito locale è presso la ditta Il Brichet di Tomatis Gianluca P.zza Barbero n. 4 Morozzo – tel 0171.772081 mail: ilbrichet@yahoo.it alla quale è possibile consegnare manifesti commerciali, funebri ecc., nonché richiedere qualsiasi tipo di informazione sulla prenotazione e disponibilità degli spazi, le tariffe, le modalità di pagamento ecc.
Presso il suddetto recapito è parimenti possibile versare i diritti sulle pubbliche affissioni e l'imposta sulla pubblicità temporanea (per tutti i mezzi di durata non superiore a 3 mesi), inviare il fax con le ricevute di versamento di tali diritti e/o le commissioni di affissione e/o la nota posizioni **e comunque qualsiasi tipo di richiesta e/o informazione relativa ai diritti sulle pubbliche affissioni e/o all'imposta di pubblicità temporanea**.

Distinzione tra diritti di pubbliche affissioni e pubblictà temporanea:

è data fondamentalmente dal fatto che nel primo caso di tratta di una prestazione di servizio, consistente nell'affiggere sulle plance comunali in dotazione i manifesti consegnati dal committente, mentre nel secondo si tratta unicamente della riscossione di un tributo previsto per legge .
Pertanto, ad esempio, per le locandine esposte nei locali pubblici, che rientrano nella pubblicità temporanea, dovrà essere assolta la relativa imposta presso il locale recapito (che dovrà timbrarle tutte con l'apposito timbro scadenzario) ma la materiale esposizione dovrà avvenire ad esclusiva cura del soggetto interessato.